

## NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI STATISTICI

La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, all'articolo 4, comma 2, lett. c), conferma il conferimento ai Comuni delle funzioni di raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento turistico, da realizzare per il tramite dei Servizi turistici associati di cui all'art. 8 della medesima legge. In relazione a tale funzione, spetta alla Giunta regionale definire, d'intesa con i Comuni stessi, criteri, modalità e termini per l'esercizio di tale funzione, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico nazionale e regionale.

La Giunta regionale con proprio atto n. 308 del 16/03/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 15 aprile 2009, serie generale, ha determinato i criteri, le modalità e i termini per la raccolta e trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico.

Si prega, pertanto di leggere con attenzione quanto di seguito indicato, invitandoVi a rispettare scrupolosamente anche i termini sotto menzionati.

Le strutture ricettive sono tenute a far pervenire al Servizio Turistico Associato competente per territorio i Modelli C/59 debitamente compilati **entro il giorno 5 del mese successivo a quello oggetto di rilevazione.**

La trasmissione dei dati può avvenire anche in via informatica tramite il sistema TOLM (Trasmissione On Line del Movimento), sempre entro la scadenza sopra riportata. **Le strutture sono tenute a comunicare sempre i dati relativi all'intero mese, anche in assenza di movimento turistico.**

In caso di mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali si applicano le sanzioni amministrative nel modo seguente:

- 1. mancata trasmissione o trasmissione di dati scientemente errati o incompleti: vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 322/1989. Il Comune è tenuto ad informare il Servizio regionale di Statistica cui compete l'attivazione del procedimento sanzionatorio e per conoscenza il Servizio Turismo della Giunta regionale.**
- 2. mancato rispetto del termine per la trasmissione dei dati o utilizzo di modelli difformi da quelli definiti nel presente atto: vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 62, comma 13 della l.r. 18/2006. Il Comune procede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi del medesimo art. 62, comma 16. Le sanzioni non si applicano in caso di invio tardivo dei suddetti dati entro e non oltre 3 giorni dal termine di scadenza indicato.**